

Avviso pubblico per la concessione ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia di contributi a sostegno di progetti finalizzati alla realizzazione o alla riqualificazione di aree attrezzate con strutture ludiche, alla riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, nonché all'acquisto o al noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto finalizzati allo sport inclusivo e all'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità, di cui al decreto ministeriale 29 novembre 2021, di riparto del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Articolo 1 Finalità e risorse

Articolo 2 Soggetti richiedenti

Articolo 3 Tipologia ed entità dell'agevolazione

Articolo 4 Termini e modalità di presentazione delle domande

Articolo 5 Istruttoria

Articolo 6 Caratteristiche dei progetti

Articolo 7 Commissione di valutazione dei progetti

Articolo 8 Valutazione dei progetti

Articolo 9 Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento

Articolo 10 Concessione ed erogazione del contributo

Articolo 11 Spese ammissibili

Articolo 12 Rendicontazione

Articolo 13 Norma di rinvio

Art. 1 Finalità e risorse

1. Il presente avviso è finalizzato a promuovere l'accessibilità quale fattore abilitante dei diritti, dell'autonomia e dell'uguaglianza tra tutte le persone, in un'ottica di progettazione universale, come definita dall'articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata in Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18.
2. Ai sensi del Decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di sport, del 29 novembre 2021 (di seguito DM), di riparto del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (di seguito Fondo), di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con il presente avviso vengono disciplinati le modalità di presentazione delle istanze, le caratteristiche dei progetti e le spese ammissibili, i criteri di valutazione delle proposte pervenute, nonché le modalità di concessione degli incentivi, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 671 del 13 maggio 2022, di programmazione delle risorse del Fondo.

3. L'articolo 4 del DM definisce gli ambiti di applicazione entro i quali indirizzare le risorse del Fondo, che riguardano le seguenti linee di intervento:
 - a) Attività ludico-sportive – rivolta alla realizzazione o alla riqualificazione di aree attrezzate con strutture ludiche, percorsi e altri componenti che siano accessibili a tutti i bambini, anche in condizione di disabilità, in modo che possano svolgere in sicurezza attività ludico-motorie atte a favorire interazione, socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive.
 - b) Strutture semiresidenziali per persone con disabilità – rivolta alla ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali, qualunque sia il soggetto a cui l'uso è concesso, in cui vengano svolte attività con finalità socio-assistenziali, socio-educative, polifunzionali, ludico-ricreative, socio-occupazionali, riabilitative per persone con disabilità, nonché rivolto all'acquisto, ammodernamento o potenziamento di supporti digitali, di arredi e di dotazioni strumentali finalizzate alla realizzazione di laboratori.
 - c) Servizi in ambito sportivo – rivolta all'acquisto o al noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che i comuni, in forma singola o associata, possono concedere in comodato d'uso gratuito alle società sportive dilettantistiche che abbiano quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità oppure che possano documentare di svolgere tali attività anche se non espressamente indicate tra le finalità statutarie.
4. Il riparto delle risorse del Fondo alle Regioni, di cui alla Tabella 1 del DM, effettuato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2 del DM medesimo, attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia la somma di 1.200.000,00 euro per finanziare interventi e progetti attuati dai comuni.
5. Le risorse, in conformità alla citata DGR n. 671 del 13 maggio 2022, sono così ripartite:
 - a) 50 per cento, pari a euro 600.000,00, per le finalità di cui alla linea di intervento 1 – Attività ludico-sportive;
 - b) 40 per cento, pari a euro 480.000,00, per le finalità di cui alla linea di intervento 2 – Strutture semiresidenziali;
 - c) 10 per cento, pari a euro 120.000,00, per le finalità di cui alla linea di intervento 3 – Servizi in ambito sportivo.
6. La Regione ripartisce le risorse ai comuni beneficiari, anche in forma associata, secondo lo schema programmato, ferma restando la possibilità di rimodularne le quote in relazione alle proposte pervenute.

Art. 2 Soggetti richiedenti

1. Ai fini del presente avviso, possono presentare domanda di contributo i Comuni del Friuli Venezia Giulia con popolazione residente uguale o superiore ai 2.000 abitanti, anche in forma associata, che, con riferimento a una o più linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 3, predispongono un progetto dettagliato con le caratteristiche di cui al successivo articolo 4.

2. I comuni con popolazione residente inferiore ai 2.000 abitanti possono presentare domanda di contributo solamente in forma associata individuando un comune capofila. In ogni caso la popolazione complessiva dei comuni associati deve essere almeno di 2.000 abitanti.
3. I comuni, singoli o associati, non possono presentare più di una proposta progettuale per ogni singola linea di intervento.

Art. 3 Tipologia ed entità dell'agevolazione

1. Al contributo concesso sulla base del presente avviso è possibile aggiungere, a titolo di co-finanziamento, altre risorse pubbliche, comunitarie, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra la stessa voce di spesa/costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/24 (cd. divieto del doppio finanziamento).
2. L'agevolazione consiste in un contributo, a fondo perduto, avente le seguenti caratteristiche:

Linea 1 - Attività ludico-sportive:

l'importo del contributo è compreso tra un valore minimo pari a euro 10.000,00 (diecimila,00) ed un massimo pari a euro 40.000,00 (quarantamila,00).

Sono ammessi a contributo i seguenti interventi inerenti alla realizzazione o all'adeguamento di un parco giochi inclusivo in un'unica area, di proprietà del soggetto richiedente, ovvero che sia nella sua disponibilità, già collocata in prossimità di scuole, parchi, aree ricreative:

- interventi di superamento delle barriere architettoniche (così come definite dall'articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503);
- realizzazione in opera, fornitura e messa in opera di giochi inclusivi, strutture di gioco combinate, strutture per lo sport e arredo urbano, utilizzabili da tutti i bambini e ragazzi, inclusi quelli con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, insieme ai loro accompagnatori;
- messa in sicurezza dell'area giochi inclusiva, anche con installazione o adeguamento di sistemi di videosorveglianza e di illuminazione.

Linea 2 - Strutture semiresidenziali:

l'importo del contributo è compreso tra un valore minimo pari a euro 10.000,00 (diecimila,00) ed un massimo pari a euro 40.000,00 (quarantamila,00).

Sono ammessi a contributo i seguenti interventi inerenti alla ristrutturazione o riqualificazione delle strutture semiresidenziali in cui vengono svolte attività per persone con disabilità:

- interventi di superamento delle barriere architettoniche (così come definite dall'articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503) e correlati lavori di manutenzione, per permettere libertà di movimento, anche con l'utilizzo di ausili, al fine di favorire la socializzazione e l'inclusione delle persone;

- acquisto, ammodernamento o potenziamento di supporti digitali, di arredi e di dotazioni strumentali, finalizzati alla realizzazione di laboratori.

Linea 3 - Servizi in ambito sportivo:

l'importo del contributo è compreso tra un valore minimo pari a euro 2.000,00 (duemila,00) ed un massimo pari a euro 15.000,00 (quindicimila,00).

È ammessa a contributo la spesa per la dotazione di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto necessari alle persone con disabilità per lo svolgimento di un'attività sportiva a sostegno dell'inclusione quotidiana e del benessere della persona.

I servizi possono essere concessi in comodato d'uso gratuito alle società sportive dilettantistiche che abbiano quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità oppure che, in alternativa, possano documentare di svolgere tali attività, pur se non espressamente indicate tra le finalità statutarie.

3. Relativamente alla Linea 1 e alla Linea 2 è previsto un vincolo di destinazione d'uso per almeno 5 anni dalla data di conclusione dei lavori.
4. I comuni possono co-finanziare i progetti per i quali chiedono il contributo; il co-finanziamento, che può comprendere risorse proprie e altre risorse pubbliche e/o private, non è obbligatorio ma costituisce un elemento di premialità nella rispettiva valutazione secondo quanto indicato nella Tabella 1 al presente avviso.

Art. 4 Termini e modalità di presentazione delle domande

1. I comuni, singoli o associati secondo le modalità definite all'articolo 2, presentano le domande di contributo, per una o più linee di intervento, specificando l'importo richiesto per ognuna, redatte secondo il modello di cui all'allegato A) e sottoscritte dal legale rappresentante, al Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza sociosanitaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (di seguito Servizio competente), a mezzo posta elettronica certificata (salute@certregione.fvg.it), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Regione.
2. Le domande sono corredate, a pena di irricevibilità, da:
 - a) una scheda di progetto redatta secondo il modello di cui all'allegato B);
 - b) un cronoprogramma dettagliato, con particolare evidenza della previsione di conclusione delle attività.
3. Sono inammissibili le domande di contributo:
 - a) presentate con modalità diverse da quelle previste al comma 1;
 - b) prive della firma del legale rappresentante;
 - c) presentate oltre il termine di cui al comma 1;
 - d) non corredate dagli elementi di cui al comma 2;

- e) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 3, la documentazione integrativa richiesta dal Servizio a fini istruttori.
4. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio competente provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 5 Istruttoria

1. Il contributo di cui al presente avviso è concesso secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.
2. Attraverso l'attività istruttoria è accertata l'ammissibilità delle domande, con la verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione presentata.
3. Laddove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio della durata di 10 (dieci) giorni consecutivi entro e non oltre il quale provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

Art. 6 Caratteristiche dei progetti

1. I progetti sono redatti utilizzando il modello di cui all'allegato B e, in linea generale, devono contenere i dettagli relativi a ciascun criterio di valutazione previsto dalla Tabella 1 per consentire l'attribuzione dei punteggi alla Commissione di valutazione di cui all'articolo 7.
2. La scheda di progetto deve inoltre comprendere:
 - a) un'analisi del contesto territoriale e una descrizione dello stato di fatto, corredata da documentazione fotografica, e in particolare:
 - per la Linea 1, una descrizione del territorio, dimensioni, dati catastali e destinazione urbanistica vigente dell'area, descrizione dell'area o del parco se già esistente e del contesto urbano adiacente, anche con riferimento alla presenza di arredo urbano, nonché l'evidenza della popolazione giovane che si prevede possa beneficiare dell'intervento (dati statistici nella fascia 0-14);
 - per la Linea 2, una descrizione del territorio, dimensioni, dati catastali, del contesto urbano, della struttura e dell'attività della struttura con evidenza del bacino di utenza servito dalla stessa.
 - per la Linea 3, una descrizione del territorio, dimensioni, del contesto urbano, sociale e sportivo, descrivendo le realtà sportive inclusive operanti nell'area e le strutture presenti.
 - b) la proposta di progetto, e in particolare:
 - per la Linea 1, una descrizione della scelta degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche, delle strutture ludico-sportive, della pavimentazione, dell'arredo urbano, dei sistemi di sicurezza, ecc. La proposta di progetto deve garantire la presenza di almeno un gioco inclusivo (con relativa

pavimentazione), raggiungibile mediante percorso accessibile e la presenza di arredo inclusivo finalizzato alla sosta collocato nelle immediate vicinanze. Qualora la descrizione dello stato di fatto e la documentazione fotografica, di cui alla lettera a), dimostrino che alcuni di questi elementi sono già presenti e funzionanti nell'area giochi, la proposta di progetto può focalizzarsi esclusivamente sulla realizzazione o l'adeguamento delle parti mancanti.

- per la Linea 2, una descrizione dei lavori, della fornitura dei supporti digitali, degli arredi e delle dotazioni strumentali finalizzate alla realizzazione di laboratori.

- per la Linea 3, una descrizione della scelta delle attrezzature, ausili o mezzi di trasporto, con evidenza delle eventuali associazioni o delle società sportive dilettantistiche beneficiarie sulla base del contratto di comodato d'uso gratuito.

Art. 7 Commissione di valutazione dei progetti

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 5 sono valutati, sulla base dei criteri specifici e dei punteggi assegnati in seguito alla valutazione svolta da una commissione tecnica da istituirsi con decreto del Direttore centrale competente in materia di Salute, Politiche sociali e Disabilità.
2. La Commissione di valutazione è costituita dai seguenti quattro componenti:
 - a) un referente del Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza socio-sanitaria della Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, che svolge le funzioni di presidente;
 - b) un referente del Servizio tecnologie e investimenti della Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità;
 - c) un referente della Direzione centrale Infrastrutture e Territorio;
 - d) un referente della Direzione centrale Cultura e Sport;
3. Il decreto istitutivo della Commissione di valutazione individua, per il caso di assenza o impedimento, i sostituti dei componenti effettivi di cui al comma 2, lettere dalla a) alla d), su loro indicazione e nell'ambito delle rispettive strutture di riferimento.
4. Le funzioni di verbalizzazione delle riunioni e di segreteria della Commissione di valutazione sono assicurate da un funzionario del Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza socio-sanitaria della Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.
5. La Commissione di valutazione può avvalersi del supporto del soggetto individuato dall'articolo 5 della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10.
6. In caso di interesse personale diretto o indiretto nel progetto all'esame, i componenti effettivi o i loro sostituti sono tenuti ad astenersi dai lavori, dandone preventiva comunicazione all'ufficio di segreteria, secondo le regole di funzionamento adottate.
7. La Commissione ha sede presso il Servizio competente in materia di integrazione socio-sanitaria.

8. La Commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 8 Valutazione dei progetti

1. Ad esito regolare dell'attività istruttoria, la Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 7, valuta i progetti in applicazione dei criteri di cui alla Tabella 1.
2. Qualora nella documentazione pervenuta non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più dei criteri di cui alla Tabella 1, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
3. L'attività di valutazione della Commissione si conclude con la predisposizione delle graduatorie generali dei progetti, stilate sulla base del punteggio complessivo totalizzato da ciascuno di essi in relazione a ogni singola linea di intervento.
4. Ai fini del posizionamento nella rispettiva graduatoria dei progetti che hanno totalizzato il medesimo punteggio complessivo si applica il criterio di priorità rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo.

Art. 9 Graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento

1. Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4, comma 1, acquisiti gli esiti della Commissione di valutazione, con decreto del Direttore del Servizio competente sono approvati per ciascuna linea di intervento:
 - a) la graduatoria dei progetti da finanziare, secondo l'ordine decrescente di punteggio, con l'indicazione dell'importo dell'incentivo rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
 - c) l'elenco delle domande non valutate dalla Commissione a esito non regolare dell'attività istruttoria, con le relative motivazioni.
2. Nell'eventualità in cui uno dei soggetti risultati ammessi ad incentivo rinunci allo stesso o venga dallo stesso escluso per cause sopravvenute, si procede allo scorrimento della graduatoria corrispondente a cui faceva parte tale soggetto secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
3. Nel caso in cui, a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, un progetto possa essere finanziato in maniera parziale rispetto a quanto richiesto, la concessione viene comunque effettuata se le risorse coprono almeno il cinquanta per cento dell'importo richiesto.

Art. 10 Concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo è concesso e contestualmente erogato con decreto del Direttore del Servizio competente entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria.
2. Il decreto di concessione viene pubblicato ai sensi della disciplina sull'amministrazione trasparente di cui all'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
3. Ai sensi dell'articolo 5 del DM 29 novembre 2021, dalla concessione del finanziamento discende l'obbligo per i comuni di utilizzare, per tutte le attività di comunicazione e promozione, il logo ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet.

Art. 11 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo, le spese di seguito elencate, coerenti con le finalità stabilite dal DM 29 novembre 2021, indicate nella richiesta di finanziamento e riguardanti la realizzazione di quanto previsto nella scheda di progetto. Ove non diversamente specificato le spese ammissibili si intendono comprensive di IVA.

Linea 1

- costo dei lavori di superamento delle barriere architettoniche comprensivi di oneri di sicurezza (es. vialetti, interventi di illuminazione, recinzione, pavimentazione dei percorsi ivi comprese la realizzazione di rampe inclinate, corrimani, segnaletica informativa, segnaletica specifica, servizio igienico accessibile e fruibile anche da parte dei bambini, realizzazione/adequamento di stallo/parcheggio riservato a veicoli con contrassegno);
- costo per realizzazione in opera, fornitura e messa in opera di giochi inclusivi con relative pavimentazioni (es. giochi inclusivi utilizzabili da tutti i bambini e ragazzi, inclusi quelli con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, pavimentazione antitrauma dell'area gioco);
- fornitura e posa di arredo urbano sino ad un massimo del 10% del contributo concesso (es. panchina con schienale e braccioli affiancata da area pavimentata per permettere una sosta agevole di sedie a ruote e passeggini, tavolo, fontana, cestini raccolta rifiuti, fruibili anche da bambini e/o da parte di persone in carrozzina, alberature con funzione ombreggiante, piantumazioni finalizzate alla stimolazione olfattiva);
- costo dei lavori di messa in sicurezza dell'area giochi sino ad un massimo del 10% del contributo concesso (es. interventi di illuminazione, recinzione, sistema di videosorveglianza);
- spese tecniche, IVA esclusa, sino a un massimo del 10% sul totale dei lavori compresi gli oneri di sicurezza.

Linea 2

- costo dei lavori di superamento delle barriere architettoniche, ivi inclusi quelli di manutenzione strettamente correlati, comprensivi di oneri di sicurezza;

- costo dei supporti digitali, degli arredi, delle dotazioni strumentali finalizzate alla realizzazione di laboratori e di eventuali spese per la messa in opera (es. personal computer e dispositivi informatici, mobili, scaffali, strumenti per laboratori);
- spese tecniche, IVA esclusa, sino a un massimo del 10% sul totale dei lavori compresi gli oneri di sicurezza;

Linea 3

acquisto o noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto per la promozione dello sport inclusivo (es. sollevatore piscina, biciclette speciali, barche adattate, accessori per permettere o agevolare la pratica sportiva, mezzi di trasporto, anche già adattati o da adattare).

2. Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
 - a) acquisto di immobili e/o terreni;
 - b) acquisto/affidamento servizi (es. servizi di vigilanza, servizi di pulizia, utenze, spese per pubblicità e promozione);
 - c) di rappresentanza e, in ogni caso, spese che non rispettino il dettato normativo in materia di volontari e lavoratori previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché quanto disposto dalle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia.
3. Nel caso venissero riscontrate spese non ammissibili:
 - in fase di istruttoria economica il contributo richiesto sarà ridotto del valore corrispondente alla spesa non ammissibile inclusa nell'atto della domanda;
 - in fase di rendicontazione finale il contributo precedentemente concesso sarà rideterminato proporzionalmente tenendo conto dell'eventuale percentuale di cofinanziamento.

Art. 12 Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari del contributo provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti, con le modalità disciplinate dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, nei termini stabiliti dal decreto di concessione.
2. I soggetti beneficiari presentano in sede di rendiconto una relazione illustrativa dell'attività svolta, nella quale sono evidenziati le finalità raggiunte, i prodotti e materiali acquistati (con corredo delle relative schede tecniche, se presenti), completa di idonea documentazione fotografica e di una descrizione dell'impatto dell'intervento realizzato sulla popolazione interessata in termini di effettiva inclusione.
3. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso. In ogni caso la proroga non può comportare uno slittamento del termine finale superiore a sei mesi rispetto al termine stabilito.
4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, sono comunque fatte salve le spese sostenute dal beneficiario fino alla scadenza del termine di rendicontazione, purché le opere realizzate siano rispondenti agli obiettivi di cui al presente avviso.

5. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o non sia ammissibile, lo stesso viene rideterminato, comportando l'obbligo per il beneficiario di restituire l'eventuale eccedenza rispetto alla quota già erogata.
6. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000, la Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al comune beneficiario, ai fini della verifica di quanto attestato con la dichiarazione di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2.

Art. 13 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e le normative di settore applicabili.

TABELLA 1 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Ai fini della valutazione dei progetti vengono adottati i seguenti criteri, che, dove non diversamente specificato, si intendono applicabili a tutte le linee di intervento:

Definizione	Descrizione	Criterio	Punteggio
Popolazione	Popolazione residente al 1° gennaio 2022 (Fonte Istat) – per i comuni associati va indicata la popolazione complessiva – nel caso di comuni associati il punteggio dell'ultima colonna è aumentato di 2 punti	2000-5000	10
		5001-10000	7
		10001-15000	5
		>15000	2
Cofinanziamento	L'eventuale cofinanziamento da parte dei comuni con le risorse di cui all'art. 3, co. 4 non è vincolante –la percentuale di cofinanziamento (P) è calcolata in relazione al valore complessivo del progetto	$P \geq 50\%$	10
		$40\% \leq P < 50\%$	7
		$30\% \leq P < 40\%$	5
		$20\% \leq P < 30\%$	3
		$10\% \leq P < 20\%$	1
		$< 10\%$	0
PEBA	Comune dotato di Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA): il criterio di valutazione si ritiene soddisfatto anche nel caso in cui l'iter di approvazione del PEBA sia stato solo parzialmente completato (ad esempio nel caso di adozione di Giunta/Consiglio Comunale già avvenuta con necessità di successiva approvazione finale). <i>In caso di comuni associati si prende in considerazione il comune capofila.</i>	PEBA che analizza anche l'area in cui si insedia l'area giochi inclusiva (valido solo per la linea 1)	10
		PEBA	5
		No PEBA	0
Indice popolazione 0-14 (da attribuire solo alla linea 1)	Percentuale della fascia di popolazione 0-14 rispetto al totale degli abitanti del comune o dei comuni richiedenti - Riferimento a popolazione residente al 1° gennaio 2022 (fonte ISTAT)	$> 10\%$	5
		$\leq 10\%$	2
Totale			

Il punteggio complessivo ottenuto può essere aumentato, in relazione alla presenza nella scheda di progetto dei seguenti criteri qualitativi:

Criterio	Indicatore	Punteggio attribuibile
Accuratezza e chiarezza progettuale	Dettaglio e completezza della proposta progettuale presentata nell'ottica della progettazione universale, con descrizione delle attività previste, dei tempi di realizzazione, degli obiettivi, delle finalità e dei risultati attesi	Da 0 a 3 punti
Relazione sociale	Descrizione del contesto sociale e dei principali bisogni emersi dal territorio - Modalità di intervento a favore dell'inclusione sociale - Coinvolgimento attivo dei cittadini e del Terzo settore, anche in termini di eventi/attività di inclusione sociale.	Da 0 a 3 punti
Ecosostenibilità	Evidenza del rispetto dell'ambiente attraverso l'impiego di materiali ecologici e riciclabili o la scelta di soluzioni ecosostenibili, citando eventuali certificazioni.	Da 0 a 2 punti
Totale		

PUNTEGGIO COMPLESSIVO	
------------------------------	--